

I TEMI: COVID-19 : LE RISPOSTE DELL'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE SUL DECRETO RILANCIO

01. NOZIONE

Un decreto complesso e lungo come quello denominato **Rilancio** (**DL 19 maggio 2020, n. 34**) provoca naturali interrogativi e richieste di chiarimenti.

Per dar risposta alle innumerevoli richieste degli utenti l'Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato le risposte alle domande (**FAQ**) sul proprio sito.

In questa scheda riepiloghiamo sinteticamente il contenuto dei quesiti di maggior interesse, seguendo i profili del citato DL e utilizzando il meccanismo domanda e risposta.

02. LE RISPOSTE ALLE FAQ DELL'AGENZIA ENTRATE

001 Fino a quando **sono sospesi i pagamenti delle cartelle** di Agenzia delle entrate-Riscossione?

I pagamenti sospesi sono quelli in scadenza **dall'8 marzo al 31 agosto 2020**. Il termine "riguarda tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

002 Agenzia delle entrate-Riscossione **può notificarmi nuove cartelle** nel periodo di sospensione (dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2020)?

NO, neppure mediante posta elettronica.

003 Ho cartella notificata dopo l'8 marzo, devo pagarla?

No, come detto i termini sono sospesi fino al 31 agosto. I versamenti oggetto di sospensione **devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020**.

004 I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno

essere eseguiti entro il 30 settembre 2020, **vanno pagati in unica soluzione?**

Non necessariamente. Si può anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione è **opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre.**

005 Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall'8 marzo al 31 agosto 2020. **Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 settembre 2020.**

006 Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione in questo periodo?

Si. L'operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione.

007 Ho un piano di rateizzazione che alla data dell'8 marzo era ancora in essere, ma **potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30 settembre 2020** tutte le rate in scadenza nei mesi da marzo ad agosto. Il Decreto 34/2020 prevede qualche agevolazione

Si. **Il Decreto estende da 5 a 10 il numero** massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. **Tale agevolazione** si applica ai piani di rateizzazione in essere **e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 agosto 2020.**

008 Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell'8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione **può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?**

No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione **non attiverà alcuna nuova procedura cautelare** (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

009 Ho ricevuto **alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo** del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi

30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l'auto (o mi viene iscritta ipoteca sull'immobile)?

Dall'8 marzo al 31 agosto 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest'ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all'iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 31 agosto, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l'Agenzia potrà richiedere l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile).

010 Ho un **fermo amministrativo già iscritto** per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto?

Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

011 Ho subito il **pignoramento dello stipendio** prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall'entrata in vigore del Decreto e fino al 31 agosto 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° settembre 2020.

012 Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell'anno 2020 **le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e Stralcio"**. Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici delle Definizioni agevolate?

No. Il Decreto ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell'anno 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" **entro il 10 dicembre 2020** senza l'applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.

013 Se pago le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" entro il 10

dicembre 2020, **quali bollettini devo usare?**

Si possono continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" anche se il versamento cadrà in date differenti.

014 Saranno considerati regolari, anche i **pagamenti di tutte le rate** della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza o scadute nell'anno 2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 2020?

No. **Il Decreto prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo.** Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio", **effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.**

015 Non ho pagato **le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza entro il 31 dicembre 2019** e pertanto si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata. **Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?**

Si. Il Decreto **ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione** (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di "Rottamazione" o di "Saldo e stralcio" per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell'anno 2019.

016 Agenzia delle entrate-Riscossione ha temporaneamente **chiuso al pubblico i propri sportelli** a causa dell'emergenza COVID-19. **Come posso fare per pagare o per richieste urgenti e non differibili?**

L'operatività dell'Agenzia sarà comunque garantita attraverso i servizi online e i consueti canali di ascolto dedicati all'assistenza contribuenti che, per l'occasione, sono stati potenziati a supporto di eventuali richieste urgenti e non differibili. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza ed effettuare pagamenti direttamente online.

017 Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione **ma ho una cartella di pagamento scaduta di**



importo superiore a 5 mila euro. La pubblica amministrazione farà le verifiche presso l'agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Il Decreto ha previsto **che nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati** all'agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, **sono prive di qualunque effetto** e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.

